www.bollettinoadapt.it, 18 marzo 2013

Operatori di vendita protagonisti del futuro: nuove regole per l'apprendistato

di Andrea Stoccoro

Tempo di crisi? Gli operatori di vendita rispondono gettando le basi per una ripresa e sviluppo del settore con regole *ad hoc* per l'apprendistato professionalizzante. Il 25 febbraio 2013, infatti, è stato sottoscritto da Confcommercio - Imprese per l'Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cis e Uiltucs-Uil un apposito Protocollo per la disciplina di questo importante contratto così da adattarlo al profilo degli operatori di vendita.
Una figura certamente meno conosciuta nell'ambito del Ccnl del Terziario e, tuttavia, da sempre esistente (sono gli eredi dei c.d. viaggiatori e piazzisti) e con nuove possibilità di diffusione, anche grazie alla sottoscrizione di questo Protocollo. La disciplina del loro rapporto di lavoro, a prescindere dall'apprendistato, prima contenuta in un apposito contratto collettivo, è poi confluita nel terziario, più precisamente in un Protocollo, volto proprio a salvaguardare gli aspetti peculiari della figura, pur nell'applicazione della disciplina contrattuale del rapporto di lavoro prevista per la generalità dei lavoratori cui si applica il Ccnl del Terziario. E per questo che anche per l'apprendistato le Parti sociali hanno avvertito la necessità di adattare la disciplina generale del terziario alle specifiche caratteristiche del settore. Infatti, il nuovo accordo, che decorre dalla data della sua sottoscrizione, costituisce una integrazione dell'accordo di riordino in materia di apprendistato sottoscritto il 24 marzo 2012. La scelta, come avviene nella disciplina generale, è stata di rinviare all'accordo di riordino del Terziario, salvo che per gli aspetti espressamente derogati. Tra le norme speciali, si segnala in particolare la durata, che è di 36 mesi per entrambe le categorie previste nel sistema di classificazione degli operatori di vendita. La 1ª categoria, infatti, si riferisce all'impiegato di concetto assunto stabilmente con l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico; in 2ª categoria vi è, invece, l'impiegato d'ordine assunto stabilmente con l'incarico di collocare gli articoli trattati dalla società, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna. Il contratto di apprendistato può essere a tempo pieno o part-time. L'Intesa stabilisce che nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60% della prestazione lavorativa settimanale. Anche il trattamento economico segue delle regole specifiche per il settore. Per i percorsi di apprendistato finalizzati alla 1a categoria è previsto il sotto inquadramento di un livello inferiore per i primi 18 mesi e per i restanti 18 mesi l'apprendista segue il livello corrispondente al livello di inquadramento previsto per la qualifica finale. Per i percorsi di apprendistato finalizzati alla 2ª categoria l'apprendista segue il livello di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico corrispondente alla qualifica finale. Una norma speciale viene prevista anche per la formazione, commisurata a giornate – invece che ad ore – in ragione delle peculiarità dell'orario di lavoro degli operatori di vendita, che è previsto appunto in giornate e non in ore, così come, ad esempio, i permessi retribuiti. Il percorso formativo dell'apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello di inquadramento. Gli apprendisti con inquadramento finale alla 1a categoria devono svolgere 22 giornate complessive di formazione (nei 36 mesi) riguardanti specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche professionalizzante. Gli apprendisti con inquadramento finale alla 2a categoria devono svolgere 20 giornate complessive di formazione (nei 36 mesi) riguardanti normali conoscenze ed

adeguate capacità tecnico-pratiche. L'attività formativa si realizza attraverso modalità di formazione interna, in affiancamento, o esterna finalizzata all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze. Al fine di garantire un'idonea formazione teorico-pratica dell'apprendista possono essere anticipate in tutto o in parte l'attività formativa prevista per le annualità successive. L'accordo prevede inoltre la possibilità di realizzare a livello aziendale intese per valorizzare e adeguare il percorso formativo a specifiche esigenze di organizzazione aziendale e del lavoro. Una regola *ad hoc* è stata prevista anche per il periodo di prova che può essere di durata non superiore a 60 giorni, per adeguarlo a quello previsto per la generalità degli operatori di vendita, durante il quale l'apprendista e il datore di lavoro possono risolvere il rapporto senza preavviso. Tra le regole comuni con il settore Terziario – al quale si applicano le regole stabilite con l'accordo del 24 marzo 2012 – si segnalano la proporzione numerica (articolo 1), i limiti di età (articolo 2), la disciplina generale (articolo 3), le procedure di applicabilità (articolo 4), il referente per l'apprendistato (articolo 9), il Fondo EST (articolo 10), il Fondo Fon.te (articolo 11), il Fondo For.te (articolo 12), il riconoscimento dei precedenti periodi di apprendistato (articolo 13), gli obblighi del datore di lavoro (articolo 14), i doveri dell'apprendista (articolo 15), la percentuale di conferma (articolo 17), le modalità di erogazione della formazione (articolo 20), il riconoscimento della qualifica, la registrazione della formazione nel libretto formativo (articolo 21) e il rinvio alla legge (articolo 23). Infine, l'Intesa conferma e valorizza anche il ruolo della bilateralità richiamando gli obblighi contrattuali relativi al passaggio all'ente bilaterale per l'ottenimento del parere di conformità già previsto dal Ccnl Terziario.

Andrea Stoccoro
Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
ADAPT– CQIA, Università degli Studi di Bergamo